



Ordinanza N. 27 del 23 APR. 2009

Oggetto: vendita dei mitili esclusivamente in confezioni sigillate ed etichettate e consumo degli stessi solo dopo previa cottura per almeno 5 minuti a 100° C.

II SINDACO

Vista la nota dell'A.S.L. Cagliari, Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, pervenuta al Comune in data 14/04/2009, Prot. N. 4928, con la quale si comunica che nella maggior parte dei casi accertati nel primo semestre del corrente anno di Epatite di tipo A, interessanti in gran parte il territorio della Provincia di Cagliari, erano stati consumati mitili;

Considerato che, pertanto, con la summenzionata nota, l'A.S.L. di Cagliari - Dipartimento di Prevenzione - propone, al fine della tutela della salute pubblica, l'emissione di un'ordinanza che disponga:

- che la vendita dei mitili avvenga solo in confezioni sigillate, regolarmente etichettate, anche al fine di verificarne la sicura provenienza;
- l'obbligo del consumo di tali alimenti solo dopo previa cottura, che deve avvenire per almeno cinque minuti a 100° C;

Ritenuto necessario l'adozione di provvedimenti precauzionali atti a preservare la salute pubblica;

Visto il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 *Testo unico delle leggi sanitarie*;

Vista la Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante *Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle Leggi sanitarie*, e il successivo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. del 26 marzo 1980, n° 327;

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, N. 530, *Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi*;

Visto il D. Lgs 30 dicembre 1999, n. 507, *Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205*;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*;

ORDINA

Con decorrenza immediata

- Che la vendita dei mitili avvenga solo ed esclusivamente in confezioni sigillate, regolarmente etichettate. Anche al fine di verificarne la sicura provenienza, l'etichetta deve indicare, oltre al tipo di prodotto, anche il luogo di raccolta e soprattutto l'impianto in cui sono state trattate per la depurazione;
- L'obbligo del consumo di tali alimenti, sia per i cittadini sia nei luoghi di ristorazione collettiva, previa cottura, la quale deve avvenire per almeno 5 minuti a 100 ° C;

DISPONE ALTRESI'

- Al locale Comando di P.M. di vigilare sulla scrupolosa osservanza della presente ordinanza a tutela della salute pubblica;
- Di trasmettere la presente ordinanza alla A.S.L. Cagliari, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Via S. Lucifero 77, Cagliari.

**II SINDACO
VALTER PISCEDDA**

Valter Piscedda

MUNICIPIO DI MESSI

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di PROT. N. 207 U.M.
oggi 23 APR. 2009 notificato copia dell'atto
che precede al UFF. P.M. SEDE
mediante consegna a mani SARAJEW RITA
IL MESSO COMUNALE

Rita Sarajew

